Comune di Guardialfiera

*Provincia di Campobasso*

🕿 0874/ 840131  **fax** 0874 / 840535

**P.IVA** 00225210707 **C.FISC**. 81000770701 **c/c.** 10774867

**AVVISO PUBBLICO**

**ANNUALITA’ 2021**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2021**

**“FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI”**

# INDICE

1. CONTESTO E FINALITÀ DELL’AVVISO
2. DOTAZIONE FINANZIARIA
3. CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO
4. SOGGETTI BENEFICIARI
5. AMBITI DI INTERVENTO E SPESE AMMISSIBILI
6. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
7. CUMULO
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
9. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
10. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL’ISTRUTTORIA
11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
12. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
13. CONTROLLI E MONITORAGGIO
14. REVOCHE
15. INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO
16. TUTELA DELLA PRIVACY
17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
18. DISPOSIZIONI FINALI

# Allegati

* Allegato A1: Modulo di domanda per contributi avvio attività
* Allegato A2: Modulo di domanda per contributi residenza
* Allegato B: Piano economico della proposta progettuale

# ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL’AVVISO

Visto l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «*Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65- ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali*»;

Visto l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «*Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione*»;

Visto l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n.205, secondo cui «*Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione»;*

Vistol'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n.205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento.

Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

1. adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
2. concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;
3. concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.»;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 04/03/2022 di indirizzo e presa d’atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 che assegna al Comune di Guardialfiera un finanziamento della somma di euro 106.082,16 per le annualità 2021, 2022 e 2023;

Visto l’Avviso pubblico, prot. 1464 del 12/04/2022, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di coloro che sono interessati o alla concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole o alla concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario;

Vista la Determinazione del Responsabile Area urbanistica LLPP n.33 del 10/05/2022 di proroga del termine di scadenza della manifestazione di interesse;

Vista la Determinazione n. 122 del 29/11/2022, di approvazione del presente Avviso pubblico;

L’avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento.

# ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari ad euro **35.360,72** a valere sulla quota della prima annualità del DPCM 30/09/2021, così ripartito:

* euro **17.680,36** destinati ai contributi di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 5 del presente avviso;
* euro **17.680,36** destinati ai contributi di cui alla lettera b), comma 1, dell’art. 5 del presente avviso.

# ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

# ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

**Concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 5 del presente avviso**

I beneficiari sono le nuove attività economiche che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Guardialfiera.

Per nuove attività economiche si intendono:

1. le attività costituite dopo la pubblicazione del presente avviso;
2. le imprese che al momento della presentazione della domanda sono regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle imprese e che intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente avviso.

Per **“***nuova attività economica***”** si intende sia l’attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO e sia attività già esistenti che avviano una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova unità produttiva.

# *I finanziamenti non possono essere erogati in favore di attività economiche già costituite sul territorio comunale che si limitano semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio* comunale.

I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

1. essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all’unità operativa destinataria dell'intervento, un’attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale-agricola);
2. non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
3. non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
   * delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
   * delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
   * frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
   * delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
   * delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
   * sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
   * ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
4. la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
5. non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
6. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile.

L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la rappresentanza legale, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**Per la concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel comune di cui alla lettera b), comma 1, dell’art. 5 del presente avviso**

I beneficiari sono le persone fisiche che decidono di trasferire la propria residenza e dimora abituale nel comune di Guardialfiera.

I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

1. non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
   * delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
   * delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
   * frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
   * delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
   * delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
   * sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
   * ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
3. la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
4. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile.

# ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO E SPESE AMMISSIBILI

Ai sensi del DPCM 30/09/2021, art. 2 comma 2, i contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi:

1. concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del comune, ovvero per le imprese già costituite l’avvio di nuove attività economiche (art. 2, comma 2, lett. b) del DPCM 30/09/2021) attraverso l’attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO o nuova unità produttiva, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di inizio attività;
2. concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Guardialfiera a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro (art. 2, comma 2, lett. c) del DPCM 30/09/2021) che hanno già manifestato interesse e/o che partecipino al presente avviso.

**Per la concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 5 del presente avviso**, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull’ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente avviso pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

1. MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all’implementazione del lavoro in modalità smart working; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all’introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l’impatto del Covid-19.

Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa.

1. OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE, strettamente necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all’introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working) e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l’impatto del Covid-19.
2. PROGRAMMI INFORMATICI, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
3. SERVIZI DI CONSULENZAed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto;
4. POLIZZE ASSICURATIVE. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto;

**Per la concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel comune di cui alla lettera b), comma 1, dell’art. 5 del presente avviso**, le spese ammissibili sono quelle di acquisto e di ristrutturazione dell’immobile da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro ad immobile.

Sono in ogni caso escluse:

1. le spese per l’acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell’impresa richiedente l’agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
2. gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell’art. 1523 del Codice Civile;
3. i lavori in economia;
4. l’acquisizione di azioni o quote di un’impresa;
5. gli interessi passivi;
6. i beni acquistati a fini dimostrativi;
7. l’imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l’IVA sulle attività che realizza nell’ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell’IVA; diversamente, se l’IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell’IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
8. le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
9. gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
10. l’avviamento;
11. beni acquistati con permute e contributi in natura;
12. mezzi targati.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, **tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.**

# ARTICOLO 6 - CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili e sarà determinato in base al numero delle istanze ritenute ammissibili e ripesato in percentuale dell’investimento da realizzare\*.

Non è prevista una soglia minima di investimento per avere accesso al contributo.

|  |  |
| --- | --- |
| *\*Esempio* | |
| *Numero totale delle domande presentate: 2* | |
|  | |
| *DISPONIBILITA' FINANZIARIA* | | **17.680,36** | |  |
| *PESO IN %* | | | | |
| *SPESA IMPRESA 1* | | *65.000,00 €* | | *63%* |
| *SPESA IMPRESA 2* | | *38.000,00 €* | | *37%* |
| ***TOTALE*** | | ***103.000,00 €*** | | ***100%*** |
| *CONTRIBUTO IMPRESA 1* | | *11.138,63 €* | |  |
| *CONTRIBUTO IMPRESA 2* | | *6.541,73 €* | |
| ***TOTALE*** | | **17.680,36** | |  |

Nel caso in cui, sulla base delle domande ricevute, risultassero delle economie rispetto alla dotazione finanziaria per l’anno 2021, il contributo sarà ripartito proporzionalmente tra gli aventi diritto fino ad esaurimento fondi.

Eventuali economie accertate tra le due destinazioni dei fondi di cui all’art. 2, potranno essere assegnate all’altra tipologia di contributo.

Nel caso in cui, sulla base delle domande ricevute, le risorse non sono sufficienti a coprire tutte le domande ammesse a contributo, si procederà ad una riduzione proporzionale del contributo sulla base delle richieste pervenute.

# ARTICOLO 7 - CUMULO

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

# ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l’indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli articoli 4 e 5, secondo i format allegati.

Le domande di contributo possono essere presentate fino alle **ore 14,00 del 31.01.2023** tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica [comune.guardialfieracb@legalmail.it](mailto:comune.guardialfieracb@legalmail.it)

Per presentare domanda, le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Guardialfiera al link https://comune.guardialfiera.cb.it/.

Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura.

**Per la concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 5 del presente avviso**

A pena di nullità, la domanda redatta in conformità all’allegato Modello A1, dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale o del legale rappresentante in caso di società.

A pena di esclusione, la domanda redatta in conformità all’allegato Modello A1, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
2. copia in corso di validità della visura camerale per le attività già costituite;
3. preventivi di spesa per acquisto di beni e servizi e/o computo metrico per le spese di opere murarie ed impiantistiche;
4. per le attività già costituite la Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità;
5. ALLEGATO B - Piano economico della proposta progettuale (sia in formato pdf che in formato excel).

**Per la concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel comune di cui alla lettera b), comma 1, dell’art. 5 del presente avviso**

A pena di nullità, la domanda redatta in conformità all’allegato Modello A2, dovrà essere regolarmente sottoscritta dalla persona che si impegna a trasferire la residenza nel Comune di Guardialfiera.

A pena di esclusione, la domanda redatta in conformità all’allegato Modello A2, redatta in conformità agli allegati, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
2. preventivi di spesa e/o eventuale computo metrico in caso di ristrutturazione relativamente ai lavori per cui si richiede il contributo.

**Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell’ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria.**

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

# ARTICOLO 9 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

*Ricevibilità e ammissibilità*

1. Il Responsabile del Procedimento, per mezzo di un assistente tecnico esterno, procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell’istanza mediante la verifica della:
   * presentazione entro i termini di scadenza di cui all’articolo 8, comma 2;
   * presenza della domanda, redatta in conformità agli allegati dell’Avviso e firmata dal titolare

dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

* + presenza degli allegati alla domanda di cui all’articolo 8.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

*Istanze ammissibili*

1. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l’elenco delle istanze ammissibili a contributo e di quelle irricevibili/inammissibili;

La conclusione dell’attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

# ARTICOLO 10 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL’ISTRUTTORIA

Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte dell’assistente tecnico esterno, con appositi provvedimenti approva gli elenchi delle domande:

* 1. ammissibili a contributo;
  2. irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/inammissibili.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: https://comune.guardialfiera.cb.it/

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

# ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, il destinatario finale provvederà, entro 20 giorni, all’accettazione del contributo. La mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.

Ricevuta l’accettazione del contributo da parte del destinatario finale il Comune procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti e provvederà alla pubblicazione dell’atto di concessione definitivo (graduatoria definitiva).

La data di concessione dell’aiuto, anche per le finalità di cui al Reg. UE 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto.

Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito in 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.

I beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d’investimento entro i termini previsti. Per provati motivi, il Comune, valutato lo stato di realizzazione del progetto d’investimento agevolato, può concedere una proroga fino ad un massimo di 2 mesi delle attività, previa istanza motivata dei Beneficiari, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, pena la non ammissibilità dell’istanza stessa, una sola volta nel corso del progetto.

L’aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 125, par. 4 lettera b) del Reg. (UE) n.1303/2013. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dal Comune.

# Modalità di erogazione del finanziamento

# Per la concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 5 del presente avviso

1. Il contributo concesso è liquidato fino ad un massimo di due quote:
2. la prima quota a titolo di **stato di avanzamento** sotto forma di acconto;
3. la seconda quota a titolo di **saldo**.
4. Gli aiuti sono erogati secondo le seguenti modalità:
   1. **a stato di avanzamento**, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% e non superiore all’80% del totale delle spese ammissibili. Il modulo di richiesta, che sarà fornito dal Comune, deve essere corredato della seguente documentazione:
5. relazione sullo stato di avanzamento procedurale e tecnico relativo al progetto;
6. dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all’albo dei commercialisti/revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all’albo professionale), contenente l’elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e l’elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;
7. copia delle fatture elettroniche in formato ministeriale. Le fatture elettroniche dovranno riportare nella descrizione anche la seguente dicitura *“Fattura oggetto di rendicontazione a valere sul Fondo Comuni Marginali – Comune di Guardialfiera - CUP\_\_\_\_\_\_”;*
8. copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenza dei pagamenti.
   1. **Il saldo del contributo** è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta dal Comune - e della rendicontazione finale di spesa, da produrre entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del progetto, salvo proroghe concesse dal Comune per provati motivi, secondo le modalità di seguito elencate:
9. La rendicontazione finale di spesa è composta, per la parte economica, dalla documentazione elencata alle lettere da a) a d) di cui al precedente punto 2.1..
10. Il saldo del contributo è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche, a seguito del ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo.

**Per la concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel comune di cui alla lettera b), comma 1, dell’art. 5 del presente avviso**

Il contributo concesso è liquidato in un'unica soluzione, dopo l’avvenuto trasferimento della residenza nel territorio del Comune di Guardialfiera, a titolo di concorso spese per l’acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale. Il contributo è erogato a seguito della presentazione dell’atto di compravendita dell’immobile o in caso di ristrutturazione dalla presentazione dei permessi alla esecuzione delle opere edili, dell’atto di disponibilità dell’immobile (locazione, comodato, donazione, ecc.), fatture elettroniche relative alle spese sostenute e relativi pagamenti.

# ARTICOLO 12 - OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

**Per la concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 5 del presente avviso**

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

* 1. mantenere aperta l’attività economica finanziata per almeno 5 anni dalla data di inizio attività dichiarata;
  2. archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede, nel rispetto dell’art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
  3. fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso;
  4. presentare la documentazione completa, nei tempi e nei modi stabiliti;
  5. rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di controllo di cui al successivo articolo 15;
  6. comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo;
  7. rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.

**Per la concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel comune di cui alla lettera b), comma 1, dell’art. 5 del presente avviso**

Il beneficiario del finanziamento è tenuto a:

1. trasferire la residenza e la dimora abituale nel Comune di Guardialfiera nel corrente anno o comunque non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della domanda;
2. utilizzare il contributo quale concorso spese per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale. Per il concetto di ristrutturazione si rimanda all’art. 3 del TU in materia edilizia (D.P.R 6 giugno 2001, n. 380);
3. archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede, nel rispetto dell’art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
4. fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso;
5. presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
6. rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;
7. comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo;
8. rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.

# ARTICOLO 13 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell’ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell’Amministrazione competente.

# ARTICOLO 14 - REVOCHE

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d’ufficio del contributo.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell’atto di richiesta di restituzione dell’aiuto erogato.

# Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni:

Il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi 5 (cinque) anni, ai sensi dell’art. 71 del 1303/2013.

La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all’immobilizzazione distolta ed al periodo di mancato utilizzo dell’immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso.

A tal fine, il Soggetto Proponente è tenuto a comunicare preventivamente al Comune l’eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall’uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell’organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca e pari all’intero contributo, ai sensi del comma precedente del presente articolo.

Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell’agevolazione, l’impresa beneficiaria e tenuta alla restituzione dell’ammontare totale o parziale del contributo erogato.

In caso di revoca totale o parziale, l’impresa beneficiaria dovrà restituire l’importo erogato maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell’agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.

Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

# ARTICOLO 15 - INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

In osservanza dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

* il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
* gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Guardialfiera.

Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

# ARTICOLO 16 - TUTELA DELLA PRIVACY

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).

Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell’importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

**ARTICOLO 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberico Iannantuono. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: guardialfiera.ufficiotecnico@gmail.com

# ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare il presente avviso senza che i richiedenti possano avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.